



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca Istituto Comprensivo "A. Moro"**

Corso Roma, 37 24068 **SERiate (Bg)**

tel. 035 295297 Fax 035 4240539

e-mail uffici: bgic876002@pec.istruzione.it

bgic876002@istruzione.it

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE
ASSENZE**

ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che:

"(Omissis)nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Visto il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 comma 7 recita:

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo."

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali,

SENTITE le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;

Dopo ampia discussione;

DELIBERA

di adottare il seguente Regolamento sulle deroghe del limite massimo delle assenze:

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze - Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Rientrano nel novero delle assenze le ore relative alle attività didattiche extrascolastiche (uscite didattiche, visite di istruzione, convegni, ecc...), che saranno sommate, alla fine dell'anno, al numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni disciplina. Successivamente ogni docente dovrà raffrontare le assenze di ciascuno studente con l'ammontare complessivo annuale delle lezioni previste per tale materia.

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Ciascun docente, effettuato mensilmente, il calcolo delle assenze relativo alla propria disciplina, dovrà fornire, prontamente, i dati al coordinatore di classe per la verifica complessiva del totale delle assenze.

Sono computate come ore di assenza:

- Le entrate alla seconda ora di lezione;
- Le uscite in anticipo;
- La non frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate visite di istruzione, convegni.

Pertanto, quando nella norma si parla di "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", si deve intendere che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali (.) che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno studente.

Quindi occorre calcolare i tre quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

Simulazione sul monte ore annuale del primo modulo per gli alunni che non seguono le lezioni di Strumento Musicale:

30 ore settimanali X 33 settimane = 990 ore annuali

$\frac{3}{4}$ di 990 = 742,5 ore totali necessarie per essere scrutinati

990 - 742,5 = 247,5 ore , la soglia da non superare

247 diviso 5 (media oraria giornaliera) = 49,5 i giorni corrispondenti di assenza da non superare fatte salve le deroghe

Simulazione sul monte ore annuale del secondo modulo:

32 ore settimanali x 33 settimane = 1056 ore annuali

$\frac{3}{4}$ di 1056 = 792 ore totali necessarie per essere

scrutinati 1056-792= 264 ore, soglia da non superare

264 diviso 5 (media oraria giornaliera) = 52,8 i giorni corrispondenti di assenza da non superare fatte salve le deroghe

ART. 2 – Programmi di apprendimento personalizzati.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 D.P.R. 122/2009).

ART. 3 - Il superamento del limite del 25% di assenze in una disciplina, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi degli artt. 4 e 5, comporta per gli studenti delle classi terze l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami finali del primo ciclo, mentre per gli studenti delle altre classi potrà comportare, a giudizio insindacabile del Consiglio di classe, la ripetizione dell'anno scolastico.

ART.4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga.

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di famiglia a mezzo ricettario indicante il numero di matricola regionale) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, casi seguiti dagli assistenti sociali o per i quali esistono comprovati motivi di disagio sociale e familiare, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
- Uscite anticipate per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (massimo il 10%);
- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, progetti PON, visite guidate, viaggi d'istruzione, conferenze, attività di orientamento rivolte agli alunni della scuola Primaria, ecc...);
- Assenze (non oltre una settimana) per raggiungere, in prossimità di festività particolarmente sentite, il genitore emigrato;
- Dichiarazioni acquisite dalla famiglia/assistenti sociali con comprovate motivazioni a giustificazione delle assenze riportate.

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni

interessati.

ART.5 - Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del Piano Integrato o in Progetti POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un bonus del 20% per lo studente da portare in riduzione delle assenze legate alle materie di riferimento. Il bonus si acquisisce a condizione che il corso sia stato frequentato per almeno due terzi dell'intero ammontare. Allo stesso si farà ricorso in caso di necessità e non incide quindi su altri indicatori di valutazione, ossia Il Collegio dei docenti delibera che il consiglio di classe può derogare alla norma se nonostante le assenze i docenti ritengono di avere sufficienti valutazioni per la valutazione dell'alunno.

Il Collegio dà mandato al Dirigente di individuare la congruenza dei progetti frequentati dagli studenti e le discipline studiate.

N.B. I casi eccezionali non previsti dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei Consigli di Classe.

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Approvato dal Collegio Docenti del 18 gennaio 2018 delibera n° 5

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 2 febbraio 2018 ,delibera n°169

Modificato dal Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2020, delibera n°146

Integrazione del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2020, delibera n°146 all'ART. 4

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano anche:

- Periodo di quarantena disposto dall'autorità giudiziaria (valido per l'a.s. 2020-2021 e sino al termine della situazione emergenziale)

Integrazione del Consiglio di Istituto del 3 gennaio 2022

Periodo di quarantena disposto dall'autorità sanitaria in caso di positività al virus da Sars Covid 19 ad esclusione della quarantena fiduciaria per la quale è prevista la frequenza in DDI